

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia – Trieste – Sentenza del 22 aprile 2014, n. 159.

È legittima l'esclusione della candidatura a consigliere comunale di un soggetto che ha autenticato la propria firma in qualità di consigliere comunale. La certificazione relativa all'identità personale di un soggetto, infatti non può che provenire da un pubblico ufficiale che sia diverso rispetto al soggetto autenticato.

Omissis

In linea generale, va innanzi tutto ricordato come in materia di operazioni elettorali non si applicano i principi di semplificazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: in particolare non è ammessa l'autocertificazione in sostituzione della dichiarazione con firma autenticata relativa all'accettazione della candidatura a presidente della provincia (T.A.R. - Lazio - Roma – n. 4420 del 2003).

Circa la normativa applicabile, la L.R. n. 19 del 2013 all'articolo 6 sulle autenticazioni rinvia all'articolo 5 della L.R. n. 28 del 2007, il quale a sua volta afferma che "sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della L.R. n. 17 del 2007" aggiungendo al comma successivo che l'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

A sua volta l'articolo 23 della L.R. n. 17 del 2007, al comma 7, afferma che "la firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune".

Infine l'articolo 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 afferma che "l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

Questo Collegio rileva poi come non si verte in un'ipotesi di autocertificazione, la quale come noto riguarda uno stato o qualità personali ma non già l'identità del dichiarante medesimo.

Inoltre la certificazione relativa all'identità personale di un soggetto, ovvero, il che è uguale, l'autentica di una firma, cioè la certificazione che il soggetto che ha firmato corrisponde all'identità della firma, per sua stessa natura non può che provenire da un pubblico ufficiale che sia diverso rispetto al soggetto autenticato.

L'intera normativa citata da parte ricorrente e sopra citata, se da un lato non vieta in modo espresso un'autocertificazione, tuttavia deve essere interpretata alla luce dei principi che disciplinano le autentiche, tra cui l'ovvia circostanza che l'autentica di una firma e la certificazione dell'identità non può altro che provenire da un soggetto diverso dal soggetto della cui autenticazione si tratta.

Del resto, la stessa normativa relativa alle autentiche di cui all'articolo 2703 del Codice civile, nel definire il concetto di autenticazione, parla di attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata posta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Tale disposizione implica chiaramente per sua stessa natura che il pubblico ufficiale sia persona diversa dal sottoscrittore.

La normativa in materia di elezioni ha esteso, ben oltre alla categoria dei notai, il novero dei soggetti pubblici ufficiali che possono procedere all'autenticazione dei candidati, includendovi anche i consiglieri comunali, ma non ha affatto modificato la natura e il contenuto dell'autenticazione stessa.

La Regione speciale Friuli Venezia Giulia è dotata di competenza legislativa in materia elettorale, ma non può certo regolamentare una materia, quelle delle certificazioni e delle autentiche, che rientra nella disciplina del Codice civile. Ne consegue che la menzionata normativa regionale in materia di elezioni va interpretata conformemente ai principi civilistici in materia di autenticazioni, che come sopra illustrato presuppongono la diversità tra il soggetto abilitato ad autenticare una firma e il soggetto la cui firma viene autenticata.

Del resto, nelle stesse istruzioni redatte on-line dalla Regione Friuli Venezia Giulia, settore autonomie locali, (sito internet Regione <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/elezioni/faq/argomento04/f>) dove vengono riportati e risolti i dubbi più frequenti riguardanti appunto le autentiche, alla domanda "Può l'autenticatore

autenticare la propria firma?" si risponde "No, non si può autenticare la propria firma perché la stessa deve essere autenticata da altro soggetto", ribadendo in sostanza che non è possibile che il pubblico ufficiale autentichi la propria firma.

Non risulta poi possibile alcuna sanatoria o integrazione successiva della documentazione mancante in quanto non prevista dalla normativa vigente.

Omissis